IL CANONE UNICO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

LEGGE FINANZIARIA 2020 – ART.1 – COMMI 837/847

Prime indicazioni per il sistema associativo

Roma, 24 dicembre 2019

Prot.n. 288

FIVA CONFCOMMERCIO – SEGRETERIA GENERALE

Come noto, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, nella seduta di ieri, la legge finanziaria e di bilancio per il 2020 al cui interno è contenuto il "*canone unico*" per l'occupazione del suolo pubblico, che andrà a sostituire i vigenti regimi in materia di TOSAP e COSAP.

Rispetto alla stesura iniziale (art.97 commi da 22 a 32), il provvedimento è rimasto inalterato ad eccezione del comma 28 (ora diventato, a seguito del maxiemendamento del Governo, comma 843 dell'articolo 1).

Su questo comma si è concentrata l'azione della Federazione che, di intesa con Anva Confesercenti, ha interloquito con i Viceministri Castelli e Misiani ed ha ispirato alcuni emendamenti con il sen. Mirabelli.

E' soprattutto dal confronto con l'on. Castelli che è scaturita una soluzione che, seppur non risolve la totalità dei casi su cui abbiamo lavorato (circa 300 esempi di 240 Comuni di classe diversa), rappresenta comunque un risultato positivo, già abbastanza strutturato e del tutto migliorabile in sede locale.

Le direttrici cui si è ispirato il nostro intervento sono state 3:

- **Ridurre, nei limiti del possibile e nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli Enti Locali, il potere discrezionale in materia di tassazione del suolo pubblico;**
- **Recuperare taluni concetti in materia di obbligatorietà degli abbattimenti tariffari;**
- **Bloccare per il 2020 ogni aumento della tassazione.**

In realtà una valutazione del comma 28 (ora 843) rivisitato, e che sotto si riproduce, consente di dare la misura effettiva della portata del nostro intervento (in rosso il testo originario, in blu le modifiche apportate)

843. ***I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.***

Il pericolo che si correva, senza le modifiche approvate, era quello che i Comuni applicassero la tariffa standard in misura indiscriminata, senza cioè quei correttivi che ne avrebbero limitato l'impatto, con grave nocumento per le nostre imprese.

Di seguito si espongono le prime valutazioni sul provvedimento che già consentono di effettuare le più utili comparazioni con la situazione attuale e le prime stime sul regime che si andrà a deterrminare.

In tempi brevi la Federazione provvederà a redigere un *vademecum* più completo ed organico che metterà a disposizione delle Associazioni.

Questa vicenda rappresenta la conferma che quando la politica è disponibile all'ascolto e quando l'interlocuzione avviene su proposte concrete, le soluzioni si trovano e sono utili per tutti.

Parte I – LA DISCIPLINA NORMATIVA

TESTO

837. *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

838. *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816*[1] *e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 911, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

839. *Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.*

840. *Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.*

841. *La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:*

Classificazione dei comuni	**Tariffa *standard***
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

[1] **Il comma 816 così dispone: "816.** A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 886 a 905 denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

842. *La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:*

Classificazione dei comuni	**Tariffa *standard***
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

843. *I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.*

844. *Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*[2]*, o le altre modalità previste dal medesimo codice.*

845. *Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821*[3]*, lettere g) e h), in quanto compatibile.*

---

[2] **L'art.5 del D.Lgs.82/2005 così dispone:"**1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell' ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

846. *Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.*

847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

COMMENTO

Il provvedimento in oggetto riforma la tassazione del suolo pubblico dovuta agli Enti Locali in virtù del Decreto Legislativo 507/1993 (TOSAP) e del Decreto Legislativo 446/1997 (COSAP), le cui disposizioni normative riguardanti il commercio su aree pubbliche sono soppresse e sostituite dal nuovo regime di "*canone unico*" disciplinato dai commi da 837 a 847.

Il comma **837** prevede che i Comuni e le Città Metropolitane istituiscano – **con decorrenza 1 gennaio 2021** – il canone unico attraverso **un regolamento adottato** (su cui si tornerà successivamente) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997[4] il canone di concessione per l'occupazione degli spazi e delle aree demaniali o patrimoniali da destinare a mercati. Ai fini dell'imposizione del canone sono ricomprese nelle aree suddette anche le strade di scorrimento, urbane e di quartiere dei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti in deroga a quanto previsto dall'attuale codice della strada[5].

Il comma **838** stabilisce che il canone unico sia applicato **in deroga** alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 816 a 836. Il canone unico **sostituisce** la TOSAP e il COSAP nonché, **per le sole occupazioni temporanee** di cui al comma 843 il prelievo sui rifiuti[6]. In sostanza il canone unico **assorbe** al suo interno la quota TARI.

---

[3] **Il comma 821, alle lettere in oggetto, così stabilisce:** "*g)* per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera *g)* del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

[4] **Il comma 1 dell'art.52 del D.Lgs.446/19977 (così come modificato dal D.L.34/2019) stabilisce** che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

[5] **Il comma 7 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 285/1992** e successive modifiche e integrazioni stabilisce che le strade di scorrimento, urbane e di quartiere sono sempre comunali quando situate all'interno di centri abitati ad eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali e provinciali di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

[6] Il **comma 639 dell'art.1 della Legge 147/2013** prevede l'istituzione della Imposta unica comunale al cui interno opera la tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore. Il **comma 667** prevede l'adozione di un regolamento comunale per i criteri di commisurazione della quantità di rifiuti che si corrispondono mentre il **comma 668** prevede, laddove i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale, l'adozione di una tariffa corrispettiva in luogo della Tari.

Il comma **839** stabilisce che il canone sia dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. In sostanza, è colpita anche l'occupazione abusiva del suolo.

Il comma **840** stabilisce che il canone unico sia determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla **durata**, alla **tipologia**, alla **superficie** dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla **zona** del territorio in cui viene effettuata. Questa è una norma di carattere ordinamentale, propedeutica alla formazione del Regolamento ed opera *erga omnes*, fatto salvo quanto stabilito specificatamente da altre norme di legge.

Il comma **841** stabilisce le tariffe standard per le occupazioni che vanno oltre l'anno solare e che sono, quindi da considerarsi come permanenti[7]. Gli importi descritti rappresentano la misura massima del canone, salvo eventuali aumenti e riduzioni di cui al comma 843, da declinarsi secondo le disposizioni regolamentari e in base ai criteri di cui al comma 840.

Il comma **842**, analogamente a quanto stabilito per le occupazioni di carattere permanente, definisce le tariffe standard su base giornaliera per le occupazioni di carattere temporaneo che sono, cioè, inferiori all'anno solare. Anche in questo caso gli importi descritti rappresentano la misura massima del canone praticabile.

Il comma **843** rappresenta il "cuore" del provvedimento ed è quello di più stretto interesse per il settore del commercio su are pubbliche. Viene stabilito il principio **che la tariffa si applica frazionata ad ore, in relazione alla superficie effettivamente occupata e in base all'orario effettivo di occupazione del suolo pubblico** con un limite massimo di nove ore. La norma **riguarda sia i mercati che le fiere** laddove, anche ammesso che l'occupazione giornaliera si protragga, ad esempio, per dodici ore, il limite **invalicabile** di pagamento del canone è fissato a 9. Su questa tariffa, per i soli mercati (che hanno carattere ricorrente e cadenza settimanale) **è applicata una ulteriore riduzione** dal 30% al 40%, determinata in sede regolamentare. Le due norme hanno carattere **obbligatorio** e non sono soggette a valutazioni discrezionali dei comuni, salvo la misura della riduzione che va dal 30 al 40%. Gli stessi Comuni possono sempre deliberare riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe: in questo senso la norma non limita l'autonomia finanziaria dei Comuni e può essere utilizzata sia per non perdere troppo gettito sia per risolvere situazioni di criticità laddove la tariffa risultante (*vedi la parte II, dedicata alle istruzioni operative*) fosse superiore a quella applicata nel regime attuale. Per l'esercizio finanziario 2020 i Comuni **non possono aumentare** le tariffe vigenti in materia di TOSAP e COSAP se non nei limiti dell'inflazione programmata per il 2020 **pari allo 0,8%** come risulta dal Documento programmatico del Bilancio dell'ottobre 2019 del MEF.

---

[7] Al fine del pagamento della tassa e/o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è definita permanente l'occupazione che, come da atto di concessione, prevede l'utilizzazione continua da parte del concessionario, con sottrazione del suolo in maniera stabile. La sola durata, infatti, non rappresenta un valido elemento per qualificare come temporanea o come permanente un'occupazione, mentre rileva se la concessione limiti o meno l'occupazione ad alcune ore o ad alcuni giorni, venendo meno in tali casi il carattere della stabilità. (Cassazione **27048/2007**). Il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione appare costante e da ultimo è stato ribadito con la sentenza n. **31718/2018**. Anche in questo caso il contribuente ricorrente eccepiva che la richiesta di occupazione del suolo pubblico doveva intendersi estesa ai periodi d'imposta successivi. E anche in questo caso Il ricorrente ha eccepito il fatto che l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico doveva ritenersi valida anche per annualità successive indipendentemente dal fatto che fossero state pagate le relative tasse, atteso che per l'**occupazione permanente**, prevista dal **primo comma dell'art. 44 D.lgs n.507/1993, la tassa è dovuta per anni solari**, mentre per l'**occupazione temporanea**, prevista dal **primo comma dell'art. 45 del citato D.lgs, la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata, in rapporto alla durata dell'occupazione**; per tale motivo, non esistendo un'occupazione temporanea annuale, la stessa doveva considerarsi permanente. La Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ha rigettato tale motivo di ricorso come inammissibile e infondato, nella considerazione secondo la quale ogniqualvolta l'occupazione di suolo pubblico abbia la durata di un anno debba essere considerata permanente; ciò non è sufficiente poiché **si deve avere anche riguardo alla natura dell'occupazione stessa, al suo titolo costitutivo e alle sue modalità di realizzazione.** Nella sentenza sono stati richiamati i precedenti nei quali è stato statuito che non può considerarsi permanente un'occupazione che si svolge in maniera precaria sul suolo pubblico, al termine della quale ogni giorno l'area torna nella disponibilità della collettività. Le sentenze del Supremo consesso hanno quindi contribuito a rendere pacifico questo principio. (Cassazione **18250/2003**; Cassazione **2826/2005**; Cassazione **3239/2005** fino alla già citata **27048/2007**). Ne consegue, per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche che debbano considerarsi **permanenti** le sole occupazioni delle sedi mercatali su aree attrezzate o anche su strada nonché quei posteggi giornalieri che, mediante strutture o per destinazione specifica dell'area, sottraggano il suolo pubblico alla collettività in via continuativa e per un periodo superiore all'anno solare. Le occupazioni che non hanno queste caratteristiche, come i mercati periodici, ancorché si svolgano nella medesima città, debbono essere considerate come **temporanee**.

Il comma **844** prevede che i pagamenti del canone avvengano unicamente utilizzando mediante sistemi elettronici utilizzando la piattaforma del sistema pubblico.

Il comma **845** prevede che, ai i fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applichino le disposizioni del comma 821, se compatibili. In sostanza, per le occupazioni abusive è applicato il canone maggiorato del 50% in aggiunta alle sanzioni previste per le violazioni del codice della strada.

Il comma **846** riguarda i servizi di affidamento della riscossione del canone.

Il comma 847 dispone l'abrogazione dei capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 nonché degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e di ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme, ferme restando le disposizioni riguardanti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.Lgs. 507, benché abrogato, resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[8].

Le norme in oggetto rappresentano un indubbio miglioramento rispetto alla situazione attuale perché riducono, in qualche modo, l'ambito di discrezionalità dei Comuni nell'applicazione della tassazione, a partire dalla facoltà di applicare la TASSA o il CANONE e di definirne le tariffe con la più ampia libertà. Gli stessi abbattimenti ma anche la commisurazione oraria delle tariffe erano finora praticati più in funzione dei bilanci comunali che in relazione alle esigenze delle imprese. La soluzione individuata dal comma 843 appare equilibrata e dovrebbe consentire, nella maggior parte dei casi, un effettivo vantaggio rispetto alla situazione attuale. Laddove ciò non si verificasse *ab origine*, si può sempre intervenire sul regolamento.

A proposito del regolamento comunale si sottolinea che il canone unico per le aree pubbliche necessita di norme specifiche, ancorché inserite in un ambito più generale: in sostanza non dovrebbe essere consentito – salvo per le parti generali richiamate espressamente dalle norme – procedere per affinità regolamentari con il canone unico di cui al comma 821.

---

[8] **L'art.5 della Legge 281/70 stabilisce che**: "La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale. **Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 68/2011**, restando ferma la facoltà per le regioni di sopprimerla, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è considerata un tributo proprio della Regione.

Parte II – ISTRUZIONI OPERATIVE

Si premette che la Segreteria Generale della Federazione **resta disponibile per ogni intervento di chiarimento o di sostegno nella redazione dei regolamenti e nel calcolo delle relative tariffe per ogni singola realtà territoriale.** Nelle istruzioni che seguono si cerca di dare alcune prime risposte di carattere generale.

REDAZIONE DEI REGOLAMENTI

Nel riservarci di predisporre al più presto una bozza di regolamento, si ricorda che costituiscono parti essenziali del regolamento:

- La determinazione dell'eventuale aumento o delle eventuali riduzioni o esenzioni;
- La determinazione della percentuale di abbattimento;
- L'indicazione analitica della tariffa oraria determinata ai sensi dei punti precedenti;
- Le modalità e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- Le previsioni di canone maggiorato e relative sanzioni in caso di occupazioni abusive (peraltro in taluni casi già previste dalle normative regionali);
- L'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento del canone.

Si premette in senso generale che, ai sensi della vigente normativa sugli Enti Locali (art.42 D.Lgs.267/2000), la competenza in materia di determinazione delle aliquote di tributi e di tariffe di beni e di servizi spetta alla Giunta Comunale mentre al Consiglio Comunale compete l'istituzione e ordinamento di tributi, e quindi la competenza sull'adozione e le modifiche regolamentari. Si ricorda altresì che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nello specifico,si fa presente che mentre la commisurazione della tariffa avviene, per le occupazioni temporanee, su una base giornaliera, non altrettanto si verifica per le modalità e i tempi di pagamento (fatto salvo quanto previsto dal comma 844), che la norma rinvia al Regolamento. Conseguentemente non sussiste, in norma, un diritto secondo il quale "*se piazzi paghi, se non piazzi non paghi*": in teoria il Comune potrebbe anche disporre il pagamento mercato per mercato ma sempre avendo riferimento alla durata e all'oggetto della concessione. Per i pagamenti di spunta, invece, il Comune determinerà le modalità e il mezzo, anche eventualmente telematico, di riscossione.

Alla luce di quanto disposto dal comma 843 diventano di carattere secondario, almeno per il commercio su aree pubbliche,

- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- il valore economico della disponibilità dell'area.

Non sembrano pertanto più applicabili i coefficienti moltiplicatori per le attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione. Tuttavia, anche in applicazione del disposto di cui al comma 840, **tali distinzioni possono risultare utili per correggere** le situazioni di criticità, in presenza di corrispondente volontà politica e quindi per operare ulteriori abbattimenti tariffari.

CALCOLO DELLA TARIFFA

Ai sensi del comma 843 la tariffa finale è calcolata nel modo seguente:

$$(T.O. \times H \times S \times M) - A = T.A.M.$$

dove T.O. sta per Tariffa oraria (Tariffa standard : 24)
H sta per Orario effettivo del mercato risultante dalla concessione o dal regolamento (con un massimo calcolabile di 9 ore
S sta per Superficie del banco (Mq. risultanti dalla concessione)
M sta per numero di mercati (52 settimanali, 104 bisettimanali, 156 trisettimanali)

A sta per la percentuale di abbattimento che il Comune determina in sede regolamentare (30/40%)
T.A.M. sta per Totale Annuo per mercato (Comprensivo di TARI)

Ovviamente i Comuni possono aumentare fino a un massimo del 25% la Tariffa, così come possono stabilire riduzioni fino all'azzeramento del canone ed esenzioni.

Si può anche procedere ad applicare le riduzioni direttamente sulla Tariffa oraria secondo il quadro seguente

Comuni	A.TARIFFA ORARIA BASE	A1.TARIFFA ORARIA RIDOTTA 30%	A2.TARIFFA ORARIA RIDOTTA 40%	
I classe – più di 500.000 ab.	0,083333	0,058333	0,049999	da moltiplicare per H per S per M
II classe – 100/500.000 ab.	0,054167	0,037917	0,032500	da moltiplicare per H per S per M
III classe – 30/100.000 ab.	0,050000	0,035000	0,030000	da moltiplicare per H per S per M
IV classe – 10/30.000 ab.	0,029167	0,020417	0,017500	da moltiplicare per H per S per M
V classe – sotto i 10.0000 ab.	0,025000	0,017500	0,015000	da moltiplicare per H per S per M

Qualora il Comune si avvalesse della facoltà di aumentare la tariffa fino alla misura massima del 25%, si avrebbe il seguente risultato

Comuni	B.TARIFFA ORARIA BASE + 25%	B1.TARIFFA ORARIA RIDOTTA 30%	B2.TARIFFA ORARIA RIDOTTA 40%	
I classe – più di 500.000 ab.	0,104267	0,072987	0,062560	da moltiplicare per H per S per M
II classe – 100/500.000 ab.	0,067708	0,047396	0,040625	da moltiplicare per H per S per M
III classe – 30/100.000 ab.	0,062500	0,043750	0,037500	da moltiplicare per H per S per M
IV classe – 10/30.000 ab.	0,036458	0,025521	0,021875	da moltiplicare per H per S per M
V classe – sotto i 10.0000 ab.	0,031250	0,021875	0,013125	da moltiplicare per H per S per M

In sostanza, per verificare con immediatezza la situazione che si andrà a determinare rispetto a quella attuale basterà verificare se gli importi elencati nella tabella seguente **restano superiori** o **inferiori** rispetto a quanto pagato per ogni singolo mercato fra TOSAP/COSAP e TARI (ponendo per ipotesi che un mercato si svolga per **sette ore** ma anche ipotizzando un limite massimo di nove ore con la percentuale di **abbattimento calcolata al 30%** e **senza alcun aumento** della tariffa base)

Per mercati da 7 ore

Comuni	**Costo mercato 7 h**	
I classe – più di 500.000 ab.	**0,408331**	**da moltiplicare per S e per M**
II classe – 100/500.000 ab.	**0,265419**	**da moltiplicare per S e per M**
III classe – 30/100.000 ab.	**0,245000**	**da moltiplicare per S e per M**
IV classe – 10/30.000 ab.	**0,142919**	**da moltiplicare per S e per M**
V classe – sotto i 10.0000 ab.	**0,122500**	**da moltiplicare per S e per M**

Per mercati da 9 ore e più

Comuni	**Costo mercato 9 h**	
I classe – più di 500.000 ab.	**0,524997**	**da moltiplicare per S e per M**
II classe – 100/500.000 ab.	**0,341253**	**da moltiplicare per S e per M**
III classe – 30/100.000 ab.	**0,315000**	**da moltiplicare per S e per M**
IV classe – 10/30.000 ab.	**0,183753**	**da moltiplicare per S e per M**
V classe – sotto i 10.0000 ab.	**0,157500**	**da moltiplicare per S e per M**

9 ore giornaliere costituiscono il limite massimo di applicazione del canone

CORRETTIVI

Come ricordato in premessa, l'applicazione del canone unico comporta talune criticità in determinati casi (circa il 15% del totale dai casi da noi elaborati) soprattutto dove la tariffa applicata **risulta essere già più bassa** di quella che si andrà a determinare con il canone unico. In questo senso i dati che abbiamo a disposizione sono parziali, atteso che la maggioranza delle Associazioni, da noi invitate ad inviare i dati, ha ritenuto di poterne fare a meno (contenti loro!).

Per quanto dunque nelle nostre disponibilità, le criticità rilevate attengono ad alcune fattispecie. **La prima riguarda i mercati periferici** (riportiamo di seguito due esempi).

Città	Mercato	MQ banco	ORE	Oggi paga fra Tosap e Tari	Avrebbe potuto pagare	Pagherà*	Differenza
BRESCIA	Piazza della Loggia - Centrale	32	7	456,26	2.163,20	**441,65**	**-14,61**
BRESCIA	Abba - Periferia	36	7	254,05	2.433,60	**567,84**	**313,79**
FIRENZE	La Cascine	30	8	1.464,10	2.028,00	**473,20**	**-990,90**
FIRENZE	Isonzo - Periferia	30	8	424,10	2.028,00	**473,20**	**49,10**

* **Ipotesi calcolata con l'applicazione della tariffa standard frazionata per ore e con il 30% di abbattimento**

Dunque, un primo correttivo potrebbe (anzi dovrebbe) essere l'inserimento, nelle norme regolamentari, di ulteriori riduzioni per i mercati periferici, applicando per questi mercati l'aliquota riduttiva maggiore (il 40%) e laddove questo non fosse sufficiente prevedere riduzioni specifiche, giustificate dal contesto urbano di riferimento.

La seconda fattispecie riguarda invece le situazioni (di cui risportiamo alcuni esempi) dove il sistema di tassazione **attualmente** praticato risulta già più vantaggioso rispetto a quello che si andrebbe a determinare.

Città	MQ banco	ORE	Oggi paga fra Tosap e Tari	Avrebbe potuto pagare	Pagherà*	Differenza	Pagherà**	Differenza
LATINA	42	7	430,00	2.839,20	**579,67**	**149,67**	**496,86**	**66,86**
PIACENZA	32	8	436,16	2.163,20	**504,75**	**68,59**	**432,64**	**-3,53**
RAVENNA	40	8	606,00	2.704,00	**630,93**	**24,93**	**540,80**	**-65,20**
VERONA	40	7	331,00	2.704,00	**552,07**	**221,07**	**473,20**	**142,20**
BARLETTA	30	7	170,00	1.872,00	**382,20**	**212,20**	**327,60**	**147,60**
CREMONA	40	8	525,00	2.496,00	**582,40**	**57,40**	**499,20**	**-25,80**
IMOLA	32	7	390,00	1.996,80	**407,68**	**17,68**	**349,44**	**-40,56**
MISTERBIANCO	18	7	220,00	1.123,20	**229,32**	**9,32**	**196,56**	**-23,44**
ALATRI	40	7	288,00	1.456,00	**297,27**	**9,27**	**254,80**	**-33,20**
MONFALCONE	50	8	404,00	1.820,00	**424,67**	**20,67**	**364,00**	**-40,00**

* **Ipotesi calcolata con l'applicazione della tariffa standard frazionata per ore e con il 30% di abbattimento**

** **Ipotesi calcolata con l'applicazione della tariffa standard frazionata per ore e con il 40% di abbattimento**

In questo secondo caso, previa verifica dell'orario effettivo di occupazione, bisognerà intervenire nella maggior parte dei casi con **la richiesta dell'applicazione dell'abbattimento maggiore ovvero, in ipotesi alternativa, attraverso l'applicazione di una tariffa standard più bassa** (atteso che la misura indicata dal comma 842 rappresenta la misura massima applicabile).

Abbiamo ancora tempo per intervenire: è molto probabile che i Comuni predisporranno il documento regolamentare nella seconda metà dell'anno. In ogni caso bisogna muoversi fin d'ora.

Con l'occasione si ripete per l'ennesima volta di inviarci più dati possibili. La Federazione è disponibile per ogni sostegno tecnico, a condizione che la si metta in grado di formulare – sulla base di dati reali – proposte e suggerimenti. Non si venga poi a recriminare quando le situazioni sfavorevoli si saranno consolidate.